

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

(Provincia di Bergamo)

OGGETTO: *Contratto per l'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali "G. Facchetti" – Applicazione articolo 2 del Capitolato di servizi del contratto rep. 3125/2017 – Rinnovo quinquennale - Periodo 01.07.2021 - 30.06.2026 – CIG: 710014482D.*

Repertorio n. 3154

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno cinque (05) del mese di ottobre (10), presso la sede comunale di Cologno al Serio (Bg), sita in via Rocca n. 2/a, avanti a me VALLI dott. Stefano, Segretario comunale dell'ente intestato, autorizzato a rogare, nell'interesse dell'ente medesimo, gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si sono costituiti:

1) la dott.ssa mag.lis GHILARDI Lidia (C.F. GHLLDI68M47B393I), nata a Calcinate (BG) il 07.08.1968, nella sua qualità di Funzionario socio-educativo, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente comunale in via Rocca n. 2/a, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente rappresentato (C.F. 00281170167), in forza del decreto sindacale n. 2 del 07.01.2021 integrato con decreto sindacale n. 16 del 30.09.2021 ed in ottemperanza all'art. 107 comma 3 lett. c) del Tuel di cui al D.Lgs. n. 267/2000 - di seguito indicato per brevità anche "Comune/Amministrazione";

2) il sig. REDUZZI Gian Battista Osvaldo, (RDZGBT56D14B442K), nato a Calvenzano (Bg) il 14.04.1956, residente a Cologno al Serio (Bg) in via Silvio Pellico n. 23, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente/Legale Rappresentante G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO (iscritta al CONI affiliata

alla F.I.G.C. matr. 78975), con sede a Cologno al Serio in Via Manzoni n. 15, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Associazione sportiva rappresentata (C.F.- P.Iva. 02318550163), di seguito indicata per brevità anche "affidataria".

Le parti, della cui identità e poteri io Segretario comunale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, ai fini del quale

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 08.05.2017 – esecutiva ai sensi di legge e in atti – avente per oggetto "Gestione Impianti sportivi - G. Facchetti - A. Locatelli - Bocciodromo – Periodo dal 01.07.2017 e anni sportivi successivi – Atto di programmazione" è stato approvato lo schema operativo per gli impianti di che trattasi, delineato all'interno di specifica relazione predisposta dalla Responsabile dell'Area Servizi alla Persona;
- con successiva determinazione n. 54 in data 05.06.2017 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 da effettuarsi tramite piattaforma ARCA-SINTEL;
- con successiva determinazione n. 64 del 28.06.2017, la Responsabile di Area in parola ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva (previa verifica dei requisiti dichiarati) la gestione degli impianti sportivi comunali "G. Facchetti" situati in Località Galose, per il periodo 01.07.2017/30.06.2021, con possibilità di rinnovo alle condizioni indicate nel capitolato d'appalto, alla società sportiva G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO con sede a Cologno al Serio (BG) in via Manzoni n. 15, per un corrispettivo per anno sportivo da riconoscere all'Associazione pari ad euro 38.610,00 (oltre IVA) corrispondente ad euro 154.440,00 (oltre IVA) per l'intero periodo;

- in data 06.10.2017 è stato stipulato il contratto rep. n. 3125 avente per oggetto *“Contratto in modalità elettronica per l'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali G. Facchetti – Periodo 01.07.2017 - 30.06.2021* – con la società in questione;
- con determinazione n. 17 del 17.02.2021 della Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, a seguito della verifica della convenienza economica, dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, è stato determinato di avvalersi della clausola di rinnovo per un ulteriore quinquennio (01.07.2021/30.06.2026) prevista dall'art. 2 del capitolato di servizio del contratto summenzionato;
- con dichiarazione prot. n. 5898 del 30.03.2021 G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO di Cologno al Serio ha manifestato la propria volontà al rinnovo accettando la gestione del servizio per il periodo 01.07.2021/30.06.2026 alle medesime condizioni attualmente in essere;
- con successiva determinazione della Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, n. 57 del 20.05.2021, dopo l'espletamento positivo degli accertamenti di legge, è stato rinnovato l'affidamento del servizio di gestione *degli impianti sportivi comunali "G. FACCHETTI"* per il periodo 01.07.2021/30.06.2026 alla G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO, per un importo complessivo di 272.121,00 (IVA 22% compresa).

DATO ATTO CHE:

- la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, ha effettuato la verifica in ordine al possesso dei requisiti generali prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.;
- l'associazione aggiudicataria risulta regolare ai fini contributivi, come si evince dal

DURC protocollo n. INPS_27810723 con scadenza 18.01.2022;

- G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO risulta iscritta al registro nazionale delle associazioni dilettantistiche;

- Con nota prot. com.le n. 9458 del 20.05.2021 è stata effettuata la comunicazione di conferma del rinnovo del servizio di che trattasi all'associazione sportiva sopra indicata;

- si è provveduto a dare notizia, sul profilo del Committente sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara attivi;

- ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, si è dato avvio all'esecuzione del servizio in pendenza della stipula del contratto, stante la necessità di garantire la continuità della gestione degli impianti sportivi di che trattasi;

- come previsto dall'art. 03 del capitolato d'oneri prima della stipula del presente contratto è stato sottoscritto dal legale rappresentante di G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO e dal funzionario comunale dell'ufficio tecnico all'uopo preposto, il verbale sullo stato di consistenza dei beni oggetto di consegna.

Ciò premesso e constatato, tra le parti come sopra convenute,

SI CONVIENE E STIPULA quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. 57 del 20/05/2021 – esecutiva ai sensi di legge ed in atti – il Comune di Cologno al Serio, a mezzo del predetto Responsabile di Area, affida alla G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO, con sede a Cologno al Serio (BG) in via Manzoni n. 15, come sopra rappresentata, che accetta, il rinnovo per un ulteriore quinquennio (01.07.2021/30.06.2026) del servizio di gestione degli impianti sportivi com.li "G. Facchetti" (le cui caratteristiche sono meglio definite negli artt. 1 e 5 del capitolato

d'appalto). L'affidataria si impegna nell'esecuzione dello stesso all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel capitolato d'appalto nonché nella disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il capitolato d'appalto (*composto da 33 articoli*) e il DUVRI (*composto da 19 articoli*) che l'affidataria dichiara di conoscere pienamente e di accettare incondizionatamente, vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Durata

La durata del contratto è fissata a decorrere dal 01.07.2021 e sino al 30.06.2026. Alla suddetta scadenza, il contratto scadrà di pieno diritto senza necessità di disdetta o preavviso.

Art. 3 – Corrispettivo

Come previsto dall'art. 18 del capitolato d'appalto, gli oneri a carico del Comune da riconoscere all'aggiudicatario quali corrispettivi a copertura dei costi relativi alla gestione dell'impianto sono quantificati in euro 38.610,00 + IVA per interventi di manutenzione ordinaria e euro 6.0000 + IVA per interventi di manutenzione straordinaria, per ogni stagione sportiva, per un totale, pertanto, pari a euro 223.050,00.= + IVA 22% per l'intero periodo contrattuale (5 stagioni sportive) Si rinvia al precitato art. 18 del capitolato d'appalto in ordine alle modalità e le tempistiche con le quali detto corrispettivo verrà versato.

Art. 4 – Cauzione definitiva

A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 67 del D.Lgs. n. 56/2017, l'affidataria ha costituito la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto d'appalto di euro 22.305,00.=, mediante fidejussione bancaria n. 3977 rilasciata da

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA s.c. – Agenzia

di Zanica, in data 19.07.2021. La garanzia come sopra costituita copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Come previsto dall'art. 20 del CSA la stessa non potrà venire svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e l'aggiudicataria, inoltre la stazione appaltante può richiedere all'G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 5 - Assicurazione

Come indicato dall'art. 4 del capitolato, l'Associazione sportiva ha stipulato per gli impianti affidati in gestione, polizze di assicurazione per la copertura assicurativa per danni eventualmente subiti dall'Amministrazione comunale, per rischi derivanti da incendio e danni agli impianti e per responsabilità civili dell'affidatario per danni causati a terzi e prestatori d'opera, delle quali si riportano gli estremi:

- polizza assicurativa n. 03/M09742784 per rischi derivanti da incendio e danni all'impianto in oggetto recante i massimali richiesti, rilasciata da ITAS MUTUA - Agenzia di Treviglio - valida sino al 22/10/2021.
- polizza assicurativa n. 650/1374847 per responsabilità civile terzi e prestatori d'opera recante i massimali richiesti, rilasciata da – ITAS MUTUA – Agenzia di Treviglio - valida sino al 01/03/2022.

Art. 6 –Adempimenti in materia di lavoro –sicurezza –codice di comportamento

L'art. 17 del capitolato prevede che l'affidataria dovrà provvedere alla gestione dell'impianto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare alla gestione della sicurezza secondo quanto riportato nel D.M. 18.03.1995.

L'affidataria deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e

decreti relative alla tutela dei lavoratori, deve inoltre, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

E' tenuta altresì all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs.n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a quanto riportato nel documento di DUVRI, depositati agli atti d'ufficio.

G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO con nota prot. n. 13838 del 27.07.2021 ha comunicato il nominativo del responsabile della sicurezza.

L'affidataria è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

L'affidataria si obbliga altresì ad applicare, per quanto compatibili, per i collaboratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, le prescrizioni del vigente codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune.

La violazione di detto obbligo comporterà la risoluzione del presente contratto.

L'affidataria prende altresì atto che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 7 – Programma delle attività

Ai sensi dell'art. 11 del capitolato d'appalto l'affidataria dovrà far pervenire prima dell'inizio della stagione sportiva e non oltre il 30 settembre di ogni anno solare, il programma annuale (anno sportivo) con il dettaglio di utilizzo degli impianti sportivi ad esso affidati. Detto programma dovrà contenere tutti gli utilizzi dell'impianto, sia da parte dell'affidatario che di terzi. Eventuali modifiche in corso d'anno dovranno essere tempestivamente comunicate all'amministrazione.

Per qualsiasi iniziativa che l'associazione sportiva intendesse promuovere in aggiunta al normale utilizzo degli impianti sportivi dovrà essere data preventiva comunicazione al Comune, che, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non autorizzarne l'utilizzo. In particolare è fatto obbligo all'affidatario richiedere preventiva autorizzazione all'Amministrazione comunale per quanto segue:

- svolgimento di manifestazioni che non rientrino nell'ordinaria attività sportiva (eventi musical, feste, utilizzi della struttura diversi da allenamenti e partite di campionato)
- utilizzo della struttura da parte di altre società sportive che non siano del territorio comunale.

E' facoltà dell'Amministrazione – a suo insindacabile giudizio – negare l'autorizzazione richiesta o rilasciarla anche subordinatamente a regole e condizioni che saranno – in base all'evento - stabilite di volta in volta. La mancata richiesta di autorizzazione comporterà l'applicazione della penale massima di cui all'art. 28 del capitolato d'appalto maggiorata del 100%. Qualora la mancata richiesta di autorizzazione si ripeta, si procederà alla revoca dell'appalto e all'incameramento della garanzia definitiva.

Art. 8 – Clausola sulla tracciabilità finanziaria

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. La comunicazione dell'apertura di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, deve essere fatta dall'appaltatore al Comune di Cologno al Serio entro sette giorni dalla accensione del conto, specificando nome e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati ad operare.

Il bonifico bancario o postale deve riportare il CIG n. 710014482D di cui al presente appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Come previsto dall'art. 23 del capitolato d'appalto, l'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

Art. 9 – Subappalto e divieto di cessione del contratto

Come indicato nell'art. 6 del capitolato d'appalto è vietata la cessione del presente contratto.

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'inosservanza di quanto sopra comporta l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva senza altra formalità. In ogni caso di infrazione delle norme contrattuali commesse, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi s'intende l'aggiudicatario del servizio.

Art. 10 - Contestazioni – Penali – Risoluzione

Per gravi trasgressioni ed inadempienze alle obbligazioni contrattuali, preventivamente contestate all'affidataria in forma scritta, la stessa sarà passibile di penalità nell'importo da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00.

Il perpetrarsi di gravi trasgressioni alle obbligazioni contrattuali porterà insindacabilmente l'Amministrazione comunale a dichiarare la revoca e la risoluzione immediata unilaterale del contratto.

La revoca di cui sopra comporta l'incameramento del deposito cauzionale.

Per eventuali maggiori danni causati all'unità immobiliare ed il loro risarcimento, il Comune si riserva qualsiasi azione (art. 28 CSA).

Nel caso si verificano le ipotesi di cui all'art. 1456 del codice civile è prevista la risoluzione di diritto - *ipso iure* - del contratto. Il contratto sarà risolto di diritto con

effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata/PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. (art. 29 capitolato).

Al di fuori dei casi previsti dalla menzionata disposizione il contratto potrà essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di elementi essenziali, secondo le modalità stabilite nell'art. 30 del capitolato.

Art. 11 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, che non si siano potute comporre in sede amministrativa, saranno definite dal competente Foro di Bergamo.

Art. 12 – Disposizioni antimafia

Come previsto dalla normativa, per il presente contratto è stata richiesta nei confronti dell'affidatario apposita comunicazione antimafia - art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 -, prot. n. PR-BGUTG – Ingresso - 0041065-20210518 in data 18.05.2021, ad oggi inevasa. Ai sensi dell'art. 88 del citato D.Lgs., si dà atto pertanto che nel caso risultassero a carico della G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO talune delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al decreto legislativo n. 159/2011, il presente contratto si intenderà risolto ipso iure, fatto salvo il diritto di richiedere ogni eventuale ulteriore risarcimento.

Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa attività di contrattazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il

diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cologno al Serio, via Rocca n. 2/a – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 14 – Spese contrattuali – Trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc..) sono a totale carico dell'affidataria, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, che è a carico della stazione appaltante. Ai fini fiscali si dichiara che i di cui al presente appalto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto – I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

L'imposta di registro sarà versata con modalità telematica, mediante il Modello Unico

Informatico utilizzando il software UniMod 4.5 e successivi. Il contratto sarà prodotto

all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82- comma 5 - del

D.lgs. n. 117/2017.

E richiesto io Segretario comunale ho fatto redigere, sotto la mia vigilanza, dal

competente ufficio comunale, quest'atto con l'utilizzo di mezzi elettronici, ai sensi

dell'art. 32 – comma 14 – del D.Lgs. n. 50/2016, su numero 13 (tredici) pagine a

video più n. 12 (dodici) righe della quattordicesima, da me letto alle parti che,

riconosciutolo conforme alla loro volontà, ivi compresi gli allegati dei quali ometto la

lettura essendo loro ben noti, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma

digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione

digitale CAD.

Per il Comune di COLOGNO AL SERIO – *la Responsabile dell'Area Servizi alla*

Persona dott.ssa mag.lis Lidia GHILARDI

Per G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO – *Presidente Gian Battista Osvaldo*

REDUZZI

Il Segretario comunale – *dott. Stefano VALLI*